



Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023

A.C. 2959

Dossier n° 639 - Schede di lettura
 13 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2959
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023
Iniziativa:	Governativa
Date:	
trasmissione alla Camera:	10 giugno 2026
assegnazione:	1 luglio 2026
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio e Tesoro

Premessa

Il disegno di legge A.C. [2959](#), recante la "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023", di iniziativa governativa, è stato approvato dal Senato ([A.S. 1879](#)) il 9 giugno 2026, trasmesso alla Camera il 10 giugno 2026 e assegnato alla Commissione III Affari Esteri in sede Referente il 1 luglio 2026.

Il trattato in esame si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i Paesi extra-UE in materia di cooperazione giudiziaria internazionale. La scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, **non avendo il Paraguay aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate**, che è lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia, ben oltre i Paesi membri del Consiglio d'Europa.

L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato, in modo da permettere loro di scontare la pena, irrogata in via definitiva, nel proprio Paese di origine, anche al fine di favorirne il reinserimento sociale.

L'Analisi tecnico-normativa ricorda che l'Italia ha da tempo ratificato la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21.03.1983 ed ha altresì stipulato numerosi accordi bilaterali (con Thailandia, Perù, Cuba, Egitto, India, Repubblica Dominicana, Hong Kong, Kazakhstan, Nigeria, Argentina). Con la Repubblica di Albania è in vigore un Accordo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21.03.1983, mentre in ambito U.E. trova generalizzata applicazione la Decisione Quadro 2008/909/GAI, implementata dal nostro Paese con D.lgs. 7 settembre 2010 n. 161.

Nella legislatura in corso sono state esaminate dal Parlamento e divenute legge due ratifiche sulla materia del trasferimento di persone condannate, e altre due sono all'esame della Commissione, come riepilogato dalla seguente tabella.

TITOLO	LEGGE	PUBBLICAZIONE
Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023 (A.C. 2958)		
Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di		

persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024 (A.C. 2900)		
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (A.C. 2590)	Legge n. 170 del 17 novembre 2025	Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2025
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (A.C. 1586)	Legge 11 marzo 2025, n. 32	G.U. n. 71 del 26 marzo 2025

Contenuto dell'accordo

Composta da 26 articoli, l'intesa contiene, in primo luogo, le **definizioni** di rilievo, tra le quali, più in particolare, quelle di "Stato di Condanna", "Stato di Esecuzione", "Condanna", "Sentenza" e "Persona Condannata" (Articolo 1). Il Trattato consente il trasferimento dei cittadini o residenti dei due Stati contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine o residenza per scontarvi la pena. La finalità del trasferimento è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui abbia saldi legami familiari, sociali e/o lavorativi (Premesse e Articoli 2 e 10). Il trasferimento potrà avvenire soltanto se il condannato sia un cittadino o un soggetto legalmente e stabilmente residente nell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a due anni (salvo casi eccezionali), il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, che i due Stati siano d'accordo sul trasferimento.

L'articolo 3 individua nei dicasteri della giustizia dei due Paesi le **autorità centrali competenti** a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, mentre l'articolo 4 disciplina le **condizioni** per dar luogo al trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre che il detenuto presti il proprio **consenso**, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere rappresentate alla persona interessata dalle Parti (Articolo 4).

È inoltre consentito il trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima — conformemente a quanto avviene tra gli Stati membri dell'Unione Europea sulla base della decisione-quadro 2008/909/GAI, attuata in Italia dal d.lgs. 7.9.2010 n. 161 — quando nei suoi confronti sia stata disposta l'espulsione o altra misura per effetto della quale la stessa persona, una volta espiata la pena, non potrà più soggiornare nello Stato di condanna (Articolo 18), oppure nel caso di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna verso lo Stato di esecuzione (Articolo 17). Le Parti potranno altresì prendere in considerazione, ai fini dell'assunzione della decisione relativa al trasferimento, eventuali situazioni eccezionali (quali le condizioni di salute del condannato e dei suoi familiari, l'età avanzata ovvero il suo stato d'invalidità fisica o psichica) (Articolo 4 lett. c) e d) ed Articolo 10). La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, ovvero da uno degli Stati contraenti (Articolo 6). Le Autorità Centrali, competenti per la ricezione e la trasmissione delle richieste di trasferimento, sono individuate nei rispettivi Ministeri della Giustizia (Articolo 3).

Seguono le **modalità** per richiedere il trasferimento (artt. 5-9) - inclusi gli **obblighi informativi** e lo scambio di documentazione - e per adottare la decisione (art. 10). Si prevede che il detenuto presti il proprio **consenso** al trasferimento, consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione.

Ulteriori disposizioni riguardano la **consegna** della persona condannata (art. 11), le **modalità di esecuzione** della condanna (art. 12), la possibilità di **revisione** della sentenza (art. 13), le modalità di **cessazione** dell'esecuzione (art. 14) e il divieto di doppia incriminazione della persona trasferita (art. 15).

L'Accordo disciplina altresì gli obblighi di informazione gravanti sullo Stato di esecuzione della condanna (art. 16), i casi di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna (art. 17), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (art. 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (art. 19) e le modalità per la suddivisione delle spese (art. 20).

Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei limiti d'uso di ogni informazione utilizzata nella procedura di trasferimento (art. 21), al trattamento dei dati personali (art. 22), ai rapporti con altri Accordi internazionali (art. 23), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (art. 25), nonché all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla denuncia del Trattato (art. 26).

Con riferimento al trattamento dei **dati personali** (Articolo 22), la relazione illustrativa rappresenta che il Paraguay non rientra tra i Paesi terzi, vale a dire non SEE, che l'UE considera adeguati in materia di protezione dei dati personali e che il citato articolo 22 introduce la verifica caso per caso della sussistenza di garanzie adeguate per il trasferimento di dati personali in ambito penale, prevista nei confronti dei predetti Paesi ai sensi dell'art 33, comma 1, lett. b, del D.lgs. 51/2018.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'**articolo 3** quantifica gli oneri finanziari in **20.654 euro annui a decorrere dal 2026**, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

La relazione tecnica afferma che, da notizie assunte presso i competenti Uffici, attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per spiare la condanna definitiva, due cittadini paraguaiani, invero risultano ristretti in Paraguay tre nostri connazionali, che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, è verosimile affermare che potranno trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia, in conformità con quanto previsto dagli Accordi Internazionali vigenti, due condannati all'anno.

L'**articolo 4**, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della **politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.